



## PROVINCIA DI RAVENNA

### REGOLAMENTO N. 3

*Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modifiche e integrazioni.*

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale  
N. 31 del 14 Maggio 2013**

---

*INDICE SOMMARIO*

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Adempimenti del presidente e dei consiglieri della Provincia dopo la proclamazione e degli assessori della Provincia dopo la nomina

Art. 3 Adempimenti annuali del presidente, dei consiglieri e degli assessori

Art. 4 Adempimenti del presidente, dei consiglieri e degli assessori, successivi alla cessazione della carica

Art. 5 Moduli per le dichiarazioni patrimoniali

Art. 6 Inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, e 4

Art. 7 Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo

Art. 8 Rinvio

*Art. 1*  
*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento è adottato in esecuzione dell'art. 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive modificazioni ed integrazioni come da ultimo con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

*Art. 2*  
*Adempimenti del presidente e dei consiglieri della provincia dopo la proclamazione e degli assessori della Provincia dopo la nomina*

1. Il presidente della Provincia e i consiglieri provinciali, entro tre mesi dalla proclamazione e i componenti della Giunta Provinciale, entro tre mesi dalla nomina, sono tenuti a depositare presso la segreteria generale della Provincia:

A) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

B) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

2. Il presidente ed i consiglieri provinciali sono inoltre tenuti a depositare presso la segreteria generale della Provincia:

A) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

3. Gli adempimenti indicati nelle lettere A) e B) comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

*Art. 3*

*Adempimenti annuali del presidente, dei consiglieri e degli assessori*

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, il presidente, i consiglieri e gli assessori della Provincia sono tenuti a depositare:

A) un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera A) dell'articolo 2, comma 1, intervenute nell'anno precedente;

B) copia della dichiarazione dei redditi.

2. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 2.

#### *Art. 4.*

##### *Adempimenti del presidente, dei consiglieri e degli assessori, successivi alla cessazione della carica*

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica il presidente, i consiglieri e gli assessori sono tenuti a depositare:

A) una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera A) dell'articolo 2, comma 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. Entro un mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

3. A tali adempimenti si applica l'ultimo comma dell'articolo 2 del presente regolamento.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione o rinomina del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio o della Giunta.

#### *Art. 5*

##### *Moduli per le dichiarazioni patrimoniali*

1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sulla modulistica predisposta dalla segreteria generale.

#### *Art. 6*

##### *Inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, e 4*

1. Nel caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, da parte degli assessori, il presidente della Provincia diffida l'inadempiente ad eseguire gli adempimenti richiesti entro il termine di quindici giorni e nel caso di inosservanza alla diffida ne dà notizia alla Giunta Provinciale.

2. Nel caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, da parte dei consiglieri, il presidente del Consiglio diffida l'inadempiente ad eseguire gli adempimenti richiesti entro il termine di quindici giorni e nel caso di inosservanza alla diffida ne dà notizia al Consiglio Provinciale.

3. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 (cinquecento/00) euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale. La predetta sanzione sarà irrogata dal presidente del Consiglio qualora l'inadempimento sia attribuibile ad un consigliere e dal presidente della Provincia qualora l'inadempimento sia attribuibile ad un assessore, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### *Art. 7*

##### *Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo*

1. Al fine di fare conoscere a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, si provvede alla pubblicazione del bollettino riepilogativo delle predette situazioni patrimoniali.

2. Il Bollettino riepilogativo deve contenere:

a) Le dichiarazioni previste alle lettere A) e B) dell'articolo 2, comma 1;

b) Nello stesso bollettino deve essere inoltre inserita, per ciascun soggetto inadempiente, l'inosservanza della diffida di cui all'articolo 6, primo e secondo comma e l'applicazione della relativa sanzione.

3. Il bollettino sarà pubblicato annualmente nella home page del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" fino alla cessazione dell'incarico o del mandato

*Art. 8*

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della *legge 5 luglio 1982, n. 441*, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.